REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 gennaio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 5 dicembre 2015, prot. 8843, con la quale il sindaco del Comune di Roncello (MB) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del Comune di Roncello (MB);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del Comune di Roncello (MB) – *4090 abitanti* - mediante nota n. 8843 del 5 dicembre 2015, ha posto un quesito in merito al computo della spesa di personale per i comuni interessati da processi associativi alla luce della vigente normativa.

Il sindaco riferisce che il proprio Comune intende procedere con il Comune di Burago di Molgora – *4304 abitanti* - alla stipula di più convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL per la gestione associata di cinque funzioni fondamentali (di cui alle lettere a) – e)- g) –i)- l)) e di parte di altre due (organizzazione e gestione dei servizi scolastici e riscossione tributo rifiuti urbani) previste dall'art. 28 del D.L. 78/2010.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1 comma 450 lettera b) prevede che, dopo il comma 31 *quater* dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 è inserito il seguente: "31-*quinquies*. *Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*".

Ciò premesso, il sindaco chiede se sia consentito considerare in maniera cumulata la spesa di personale dei due Comuni, relativamente alle funzioni che si intendono gestire in forma associata e che si presumono costituire la parte prevalente di spesa del personale tra i due enti.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla corretta interpretazione di disposizioni in materia di personale degli enti locali, anche agli effetti del rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e, pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all'applicazione in concreto della disposizione richiamata dal sindaco del comune di Roncello attiene al merito dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

La richiesta di parere in esame verte sull'interpretazione della disposizione, introdotta ad opera del comma 450 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'articolo 14 del D. L. 31 maggio 2010, n, 78, del comma 31-quinquies che così recita: *nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale* e *le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermo restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni* e *l'invarianza della spesa complessivamente considerata*".

La Sezione ha già avuto modo di pronunziarsi in sede consultiva in merito a tale disposizione, con la delibera n. 173/2015/PAR, precisando che quella introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 può ritenersi una disposizione di favore che, al fine di incentivare ulteriormente l'esercizio funzioni mediante unione o convenzione, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l'esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell'unione o a carico degli altri enti convenzionati.

Si ribadisce, pertanto, che nella convenzione "*sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. Alla luce delle predette considerazioni, da cui emerge la finalità della disposizione in esame, si deve quindi ritenere che la compensazione possa legittimamente operare nell'ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti*" (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 173/2015/PAR, cit.).

Sulla questione si registra ulteriore pronuncia consultiva in cui si ribadisce l'orientamento citato, anche con riferimento alle questioni afferenti la contrattazione decentrata posta in essere dall'Ente locale (SRC Lombardia, deliberazione n.457/2015/PAR).

Non sussistono motivi per discostarsi dall'orientamento già assunto, richiamato dalla citata pronuncia consultiva.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Dott. Gianluca Braghò) (Dott.ssa Rosa Simonetta)

Depositata in Segreteria
Il 20.01.2016
Il Direttore della Segreteria